



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAUS, STEFANO, FEDELI, ROJC, TARICCO  
e BOLDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2019**

Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  
concernenti la tassa di soggiorno e le relative sanzioni

ONOREVOLI SENATORI. - È notizia diffusa agli inizi di settembre dell'apertura di un'inchiesta, da parte della Procura di Roma, nei confronti di oltre venti strutture alberghiere presenti nella Capitale che non hanno versato, alle casse del comune, la tassa di soggiorno che i turisti pagano dopo aver pernottato nella città eterna. La problematica relativa a tale imposizione deriva da un vuoto legislativo causato *in primis* dalla vaghezza della previsione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dalla conseguente mancata attuazione dell'articolo 4, comma 3, in merito alla produzione del regolamento che avrebbe dovuto disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni, riduzioni, sistemi di controllo e sanzioni.

I mancati introiti per le casse comunali, derivanti dal mancato versamento, non si limitano solo alla capitale ma si registrano da Venezia a Napoli passando per Palermo e Bolzano. Nello specifico mancano alle casse di Roma Capitale oltre otto milioni di euro che diventano nell'ordine delle centinaia di migliaia nelle altre città. Tali introiti mancati danneggiano il turismo e diminuiscono le capacità attrattive delle nostre città poiché il decreto legislativo che ha riproposto la tassa di soggiorno prevede, all'articolo 4, comma 1, che i proventi raccolti siano destinati alla filiera del turismo attraverso il sostegno alle stesse strutture ricettive ma soprattutto ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali di cui il nostro territorio abbonda.

È necessario intervenire per colmare le lacune presenti all'interno del decreto legisla-

tivo n. 23 del 2011 ed è proprio questo l'intento del presente disegno di legge che va a modificare l'articolo 4 prevedendo che i soggetti titolari delle strutture ricettive sono tenuti a pagare l'imposta di soggiorno all'ente che l'ha istituita con possibile diritto di rivalsa sui soggetti passivi. È previsto, inoltre, che il gettito derivante dall'imposta sia esclusivamente destinato al finanziamento degli interventi previsti dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Si prevede successivamente, lasciando alle disposizioni regolamentari la normativa di dettaglio, che gli enti istitutori dell'imposta sono autorizzati a prevedere le modalità di versamento e i relativi controlli, ai sensi della normativa vigente.

Si prevede che in caso di mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Infine si prevede la sospensione, per un massimo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, dei procedimenti penali volti all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È prevista l'estinzione del reato contestato per mancato versamento dell'imposta di soggiorno se il soggetto responsabile, sempre entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede al versamento delle somme dovute.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « è destinato a » sono sostituite dalle seguenti: « è destinato esclusivamente, in appositi capitoli di spesa, per »;

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *I-bis.* Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

*I-ter.* Gli enti impositori di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di versamento dell'imposta nonché i controlli relativi al versamento medesimo, nel rispetto della normativa vigente ».

2. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono sospesi

per centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta dovuta.